



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

DETERMINA N. 142/18/DDA

**ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4, 5 E 9-BIS,
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
DDA/1748 - <https://streamingaltadefinizione.online>)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l’Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l’accesso;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* (di seguito, *“Legge europea 2017”*) e, in particolare, l'art. 2, rubricato *“Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante *“Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS”*; di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, l'art. 8, commi 4 e 5, nonché l'art. 9-bis del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1748, pervenuta in data 27 dicembre 2018 (prot. n. DDA/0002840), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Medusa Film S.p.A. detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la sistematica messa a disposizione, sul sito internet <https://streamingaltadefinizione.online> in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di opere di carattere audiovisivo delle summenzionate società, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

“Amici come prima” disponibile al link
<https://www.streamingaltadefinizione.online/film/amici-come-prima/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Quo Vado” disponibile al link
<https://www.streamingaltadefinizione.online/film/quo-vado/>

“Perfetti sconosciuti” disponibile al link
<https://www.streamingaltadefinizione.online/film/perfetti-sconosciuti/>

“La ragazza nella nebbia” disponibile al link
<https://www.streamingaltadefinizione.online/film/la-ragazza-nella-nebbia/>

2. Con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l’istante ha presentato motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all’art. 1, comma 1, *lett. f)*, di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1;
3. L’istante ha rappresentato, inoltre, che: *“Quanto alla minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per i titolari dei diritti”, si rileva che l’opera “Amici come prima” è attualmente presente presso le sale cinematografiche, ciò che di per sé rende palese la sussistenza del requisito in esame. Si tratta, peraltro, di film strettamente legato alle Festività natalizie, la cui illecita diffusione via web, a mezzo del sito oggetto di segnalazione, è tale da ingenerare un rilevante effetto di perdita d’interesse verso la visione in sala, in un periodo di potenziale elevato afflusso di pubblico, ad ovvio detrimento tanto dei titolari dei diritti, quanto dell’intera filiera, compresi i gestori di sala. Inoltre, l’illecito sfruttamento del film realizzato mediante il sito segnalato riduce in maniera significativa le prossime possibilità di sfruttamento del film medesimo, anche attraverso i canali diversi dalla sala, poiché esso fa sì che l’opera sia già accessibile per intero alla totalità degli utenti della rete, riducendone, come è ovvio, l’interesse, rispetto a future programmazioni nell’ambito di servizi di media audiovisivi a pagamento, in prima istanza, e, successivamente, gratuiti; Il sito ospita, oltre al film “Amici come prima”, numerose altre opere oggetto di diritti di proprietà intellettuale delle segnalanti, od alle medesime concessi in licenza; l’attività di contraffazione svolta mediante il sito riveste carattere ampio e sistematico, ed è idonea a cagionare significativi effetti pregiudizievoli ai danni dei titolari dei diritti e dei licenziatari, sottrarre pubblico dai canali di lecito sfruttamento delle opere, con le ulteriori conseguenze che ne derivano anche in termini di sviamento di investimenti pubblicitari.”*
4. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risulta confermata la sistematica messa a disposizione delle opere di carattere audiovisivo di titolarità della società Medusa Film S.p.A., in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, *lett. a) e d)*, della citata legge n. 633/41;
5. Dalle verifiche condotte con riferimento a quanto sostenuto da FAPAV a sostegno della propria istanza di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all’art. 9-bis del *Regolamento*. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dalla quantità delle opere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d'autore e dai loro tempi di distribuzione. Soprattutto con riferimento all'opera "*Amici come prima*", risulta una tempistica pressoché coincidente tra la distribuzione dell'opera da parte delle società Medusa Film S.p.A. e la sua messa a disposizione sul sito oggetto dell'istanza, con l'effetto di determinare una totale sostituibilità tra la fruizione cinematografica dell'opera e quella illegale. D'altra parte, tale circostanza determina un duplice danno economico, sia con riferimento agli incassi attuali al botteghino che rispetto a quelli futuri generati dalla concessione di licenze di utilizzazione dell'opera, in quanto il valore contrattuale dei diritti è generalmente parametrato ai ricavi generati nell'immediatezza della distribuzione. Il *fumus boni iuris*, invece, è provato dallo scopo di lucro perseguito dal sito oggetto di istanza nell'offerta illegale delle opere audiovisive, anche tramite la proposizione di messaggi pubblicitari. Gli elementi evidenziati sono tali da recare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per i titolari dei diritti;

6. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet*, su cui è disponibile l'e-mail abuse@streamingaltadefinizione.online, risulta registrato dalla società Namecheap Inc raggiungibile alla e-mail abuse@namecheap.com, per conto della Whoisguard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Panama; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc. con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America, società cui risultano riconducibili anche i *server* impiegati, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com;
7. La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano i presupposti per l'adozione del presente ordine cautelare, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, del *Regolamento*;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 9-bis, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;
10. L'ordine cautelare è notificato altresì, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, cessando la sistematica messa a disposizione delle opere di carattere audiovisivo della società Medusa Film S.p.A., reperibili al seguente [link](http://www.medusa.it/film/) <http://www.medusa.it/film/>. Qualora ciò si verifichi, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11. I destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “DDA/1748”, entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del *Regolamento*;
12. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare;
13. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell'accesso al sito *https://streamingaltadefinizione.online*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell'accesso al sito *https://streamingaltadefinizione.online*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell'accesso al sito *https://streamingaltadefinizione.online* e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8 del *Regolamento*, in caso di inottemperanza al presente ordine cautelare e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, ovvero di reiezione del reclamo stesso, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore